

	COMUNE DI RIVA DEL GARDA.	
	(Prov. di Trento)	
	schema DISCIPLINARE CONCESSIONE D'USO POLO SPORTIVO	
	S. ALESSANDRO E RELATIVE STRUTTURE DI SERVIZIO	
	Tra le Parti:	
	- COMUNE DI RIVA DEL GARDA – (codice fiscale n. 84001170228 -	
	Partita Iva 00324760222) rappresentato dal Signor _____, (codice fiscale _____),	
	domiciliato per la carica in Riva del Garda presso la sede municipale, il quale	
	interviene ed agisce in qualità Funzionario Responsabile dell'Area Patrimonio e	
	Qualità Urbana del Comune di Riva del Garda a ciò autorizzato con	
	deliberazione della Giunta Municipale n. _____ di data _____;	
	- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY CLUB	
	RIVA DEL GARDA (codice fiscale 93001540223 – Partita Iva 02459200222)	
	con sede legale in Via _____ a Riva del Garda, rappresentata dal Signor	
	_____ (codice fiscale _____) domiciliato per la carica in Riva	
	del Garda presso la sede della società sportiva, il quale interviene ed agisce nella	
	sua qualità di Presidente allo scopo autorizzato dal Consiglio Direttivo di data	
	_____;	
	Premesso che:	
	• il Comune di Riva del Garda è proprietario del polo sportivo S. Alessandro	
	individuato da parte della p.ed. 3481 C.C. Riva, classificato come bene	
	appartenente al patrimonio indisponibile comunale;	
	• con delibera della Giunta Municipale n. 160 di data 29/12/2015 si	
	autorizzava l'A.S.D. Hockey Club di Riva del Garda all'esecuzione dei lavori	
	di “ristrutturazione del campo da gioco per l'hockey a sette e ampliamento	
	1	

della palazzina servizi dedicata all'attività sportiva presso il polo sportivo S.

Alessandro p.ed. 3481 C.C. Riva”, per i quali l'Associazione stessa con nota

prot. S039/2016/340720/23.16 dd. 27/06/2016 veniva ammessa al

finanziamento provinciale a sensi della L.P. 16 luglio 1990, n. 21 “interventi

per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive”;

- con deliberazione giuntale n. 346 di data 4/10/2016 l'Amministrazione prendeva atto del vincolo quindicennale di destinazione all'uso sportivo del campo da gioco e palazzina servizi, a sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 16 della citata L.P. n. 21/1990 con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori;

- in conseguenza dei suddetti interventi il centro sportivo ricreativo comunale di S. Alessandro del Comune di Riva del Garda risulta ora così articolato:

A) STRUTTURE ED AREE A DESTINAZIONE LUDICO RICREATIVA: sala polifunzionale completa di porticato esterno - n. 2 servizi igienici pubblici – parcheggi di pertinenza - Area parco giochi bambini - campo polivalente da basket/pallavolo con relativo impianto di illuminazione - struttura di supporto logistico per manifestazioni;

B) STRUTTURE ED AREE A DESTINAZIONE SPORTIVA: campo sportivo in erba sintetica delle dimensioni di ml 56x34 con relative tribune a gradoni ed impianto di illuminazione – Blocco spogliatoi A – Blocco Spogliatoi B e deposito, Blocco Magazzino, Sala Riunioni archivio e wc e parcheggi di pertinenza come da planimetria allegata alla presente;

- a seguito avviso di manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione d'uso del suddetto polo sportivo S. Alessandro e relative strutture per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1 agosto 2023 – prot. n. 22199 dd.

31/05/2023, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente fino al 16/06/2023, con deliberazione della Giunta Municipale n. _____ di data _____, esecutiva, è stato individuato nell'A.S.D. Hockey Club Riva del Garda il soggetto cui affidare l'uso e la gestione in regime di concessione delle strutture costituenti l'impianto sportivo comunale "Polo Sportivo di S. Alessandro" ed approvato il presente atto.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente atto ha per oggetto la disciplina dell'utilizzo e gestione – in regime di concessione - in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Hockey Club Riva del Garda (in seguito "il Concessionario") dell'insieme di strutture ed impianti a destinazione sportiva descritti in premessa alla lettera B costituenti l'impianto sportivo "Polo sportivo di S. Alessandro" sito in Via S. Mazzoldi 4, catastalmente contraddistinto da parte della p.ed. 3481 C.C. Riva, appartenente al patrimonio indisponibile comunale, il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, completo degli impianti di servizio, impianti tecnologici, nonché delle attrezzature e arredi in dotazione come da elenco allegato sotto la lettera B).

L'impianto, già nella disponibilità del Concessionario e perfettamente noto allo stesso, risulta in ottime condizioni ed idoneo alla funzione per la quale viene concesso e viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La concessione d'uso qui disciplinata comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a rendere efficiente

ed efficace l'uso delle strutture sportive.

In nessun caso è consentita la cessione a terzi dei beni concessi in uso con il presente disciplinare, pena la decadenza di pieno diritto da considerarsi ai sensi dell'art. 18.

ART. 2 - FINALITA'

Scopo della presente concessione è quello di ottenere, attraverso la promozione e lo svolgimento della pratica sportiva del gioco dell'hockey e di tutte le altre discipline compatibili, con particolare riferimento ai settori giovanili, la più ampia usufruibilità sotto il profilo sportivo, sociale-culturale e ricreativo, garantendo l'ottimale impiego delle strutture nel rispetto degli orari previsti dalle norme comunali e dalle disposizioni che l'Amministrazione si riserva di definire.

ART. 3 – DURATA

La durata della concessione è stabilita in cinque anni con decorrenza dal 1 agosto 2023 e terminerà, senza necessità di disdetta ed escluso ogni rinnovo tacito, il 31 luglio 2028. E' ammessa la proroga della presente concessione per ulteriori due anni, in assenza di contestazioni per violazione delle norme di cui al presente atto, da esplicitare con apposito atto deliberativo del Comune, su richiesta del Concessionario prima della scadenza.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto a decorrere dalla fine di ogni annata sportiva previa comunicazione all'Amministrazione comunale, da inviarsi a mezzo PEC entro il 31 marzo di ciascun anno con effetto dal 30 giugno successivo.

ART. 4 – MODALITA' DI UTILIZZO

a. L'utilizzo degli impianti sportivi in concessione di cui all'art. 1, compresa ogni attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni,

riguardano l'attività sportivo/ricreativa delle discipline per le quali gli impianti sono abilitati, sia per attività di allenamento che di incontri dei diversi campionati, con diritto di precedenza per l'attività del Concessionario.

b. Il Concessionario, anche su indicazione dell'Amministrazione concedente, dovrà consentire l'uso dell'impianto sportivo e delle annesse attrezzature, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento delle attività programmate, ad altre associazioni autorizzate allo svolgimento di manifestazioni e attività compatibili, con quantificazione del rimborso spese relativo o anche gratuitamente, se promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, che si riserva di estendere l'autorizzazione all'uso degli spogliatoi. La stessa facoltà d'uso è riservata alle scuole cittadine per lo svolgimento delle attività sportive scolastiche in orari che non interferiscano con le attività programmate.

c. Compatibilmente con le previsioni di utilizzo di cui alle precedenti lettere a) b) il campo da hockey e le strutture dell'impianto sportivo possono essere rese disponibili a soggetti (Società Sportive, Associazioni, Comitati e gruppi organizzati, costituitisi anche in maniera temporanea) che intendono utilizzare la struttura in modo occasionale per gioco a squadre previa prenotazione del giorno e dell'orario di inizio e fine attività, da effettuarsi presso il Concessionario. L'utilizzo dell'impianto su prenotazione compreso l'eventuale utilizzo degli spogliatoi e relativi servizi e dell'illuminazione artificiale, comporta l'obbligo del pagamento della tariffa prevista al successivo art. 12. L'utilizzo del campo per attività prenotate è organizzata per turni di gioco intendendosi un periodo non superiore alle due ore. E' inoltre ammessa la prenotazione mensile per l'utilizzo dell'impianto in

maniera periodica per le attività sportive agonistiche. Ogni richiesta di utilizzo che non rientri nelle tipologie previste dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. In caso di utilizzi per i quali non sia prevista la corrispondente tariffa di cui al successivo art. 12, la stessa sarà quantificata dall'Amministrazione concedente sentito il Concessionario.

d. L'Amministrazione Comunale si riserva di regolamentare, in relazione alle necessità di custodia, le modalità di utilizzo ed accesso al campo per attività non organizzate esclusivamente nei periodi non prenotati con esclusione dell'uso dell'illuminazione e dei locali spogliatoi.

e. Per ogni singola attività di competenza il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti simili relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.

f. L'Amministrazione si riserva inoltre di definire modalità di accesso regolamentate così come d'interdirne l'uso ogni qualvolta ritenuto opportuno. Tali disposizioni sono vincolanti per il concessionario ed in caso di accertato mancato rispetto l'Amministrazione ha facoltà, previa diffida, di dichiarare la decadenza della presente con danni e spese a carico dello stesso.

g. Le persone che agiscono in nome e per conto dei soggetti richiedenti l'uso delle strutture rispondono anche personalmente e solidalmente ad ogni effetto di legge.

h. Il concessionario è tenuto a documentare gli effettivi utilizzi da trasmettere all'Amministrazione Concedente con le modalità dalla stessa determinate;

i. L'impianto non potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- sia decretata l'impraticabilità a discrezione dell'Amministrazione comunale o da organi federali previa verifica del grave pregiudizio dell'incolumità dei

	giocatori;	
	- siano previsti inderogabili lavori di manutenzione, anche durante lo	
	svolgimento dei campionati;	
	- siano programmati lavori di manutenzione al termine della stagione sportiva	
	e fino alla ripresa della stessa;	
	- manchino i presupposti per lo svolgimento degli incontri connessi con la	
	tutela dell'ordine pubblico, carenza di servizi, inagibilità dell'impianto ecc.;	
	- manchino in ogni caso i provvedimenti autorizzativi da parte	
	dell'Amministrazione Comunale.	
	- ogni qualvolta l'Amministrazione comunale ritenga sussistano i presupposti	
	per impedire l'accesso all'impianto sportivo;	
	j. l'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato con provvedimento	
	del Sindaco reso noto mediante apposito avviso stabilmente affisso	
	all'ingresso dell'impianto. Di norma è escluso il periodo notturno dalle ore	
	22.00 alle 08.00. Gli utenti non potranno accedere agli impianti sportivi in	
	orario diverso da quello stabilito ed autorizzato;	
	k. chiunque provochi un danno agli impianti, arredi ed attrezzature è obbligato	
	al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o	
	di altri soggetti;	
	l. nelle aree sportive e strutture di servizio del Centro Sportivo è vietato	
	fumare;	
	m. l'uso di tutti gli spazi del Centro Sportivo e dell'area esterna, dovrà svolgersi	
	conformemente alle regole della correttezza per la loro buona conservazione.	
	ART. 5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	
	Sono a totale carico del Concessionario i seguenti oneri:	

- custodia, apertura e chiusura dell'impianto sportivo in relazione a qualsiasi utilizzo di cui al presente disciplinare;
- energia elettrica, gas metano, acqua calda sanitaria, acqua depurazione e fognatura, tariffa igiene ambientale, utenze telefoniche, imposte e tasse ed ogni altra spesa necessaria al buon funzionamento dell'impianto sportivo, subentrando, per il periodo di durata della gestione, nei contratti di fornitura e somministrazione necessari per la conduzione dell'impianto sportivo, e nel caso ciò non risulti tecnicamente possibile o opportuno, impegnandosi a rimborsare a semplice richiesta ogni spesa che il Comune dovesse anticipare;
- la regolare manutenzione ordinaria del campo sportivo e relative pertinenze, salvo quanto previsto al successivo art. 6, compresi gli impianti dei locali dei blocchi spogliatoi e magazzino-sala riunioni e quella conseguente ad atti vandalici;
- ottenimento del certificato di omologazione federale del campo in erba sintetica e suo rinnovo alla scadenza periodica dello stesso. Gli eventuali oneri conseguenti costituiscono ad ogni effetto "oneri della gestione" e come tali vanno esposti nel rendiconto di cui al successivo art. 14.

Il Concessionario deve inoltre provvedere a:

- promuovere e organizzare ogni attività utile per incentivare l'uso degli impianti sportivi in favore dell'attività sportiva giovanile, anche coordinandosi con le scuole di ogni ordine e grado e le Associazioni cittadine interessate;
- assicurare l'accesso agli impianti in concessione ai soggetti autorizzati come disciplinato dai precedenti articoli senza che alcun obbligo a carico del concessionario previsto dalla presente convenzione venga meno;

- assicurare il regolare funzionamento tecnico degli impianti garantendo agli utenti i livelli di comfort, sicurezza ed igiene necessari. Tutti gli addetti che il Concessionario intende incaricare direttamente o indirettamente della conduzione degli impianti presenti dovranno essere tecnicamente qualificati e muniti di abilitazione ove necessario;
- assicurare una perfetta conduzione sotto il profilo igienico, con l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione giornaliera e programmata di tutti i vani e locali con l'utilizzo di detergenti idonei (tutti i locali e scale, servizi igienici, infissi in genere, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- pulizia delle tribune spettatori e di tutte le aree pertinenziali compreso lo svuotamento dei cestini portarifiuti all'interno dell'intero impianto sportivo;
- vigilanza e controlli per assicurare l'incolumità degli utenti nonché degli addetti e l'integrità degli impianti, di mobili ed immobili, nonché il rispetto delle norme d'uso;
- l'impianto sportivo è dotato di Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE).
Restano a carico della società sportiva gli adempimenti e responsabilità previste dai Decreti del Ministero della Salute di data 24/04/2013 e 26/06/2017;
- documentare al Comune la gestione sotto il profilo tecnico, statistico ed economico, evidenziando in particolare quegli elementi che venissero richiesti specificatamente dal Comune;
- favorire l'accesso a Funzionari, Agenti e Tecnici incaricati del Comune, nonché ad altri Enti ed organismi preposti in relazione alle attività che si svolgono nel complesso sportivo e alla conduzione dell'impianto;

- garantire l'apertura, chiusura, la pulizia periodica e la dotazione di materiale di consumo necessario dei servizi igienici pubblici durante manifestazioni con presenza di pubblico;

ART. 6 - ONERI A CARICO

DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale, anche con ricorso a ditte abilitate esterne, gli interventi di manutenzione periodica del tappeto erboso sintetico secondo le prescrizioni tecniche previste e sulla base di un calendario definito dall'amministrazione concedente, il taglio dell'erba, nonché la manutenzione e conduzione dell'impianto di irrigazione. E' inoltre a carico del Comune l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria secondo le priorità e la legislazione che regola la propria attività gestionale. Gli interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione che non rientrano nelle priorità esecutive dell'Amministrazione concedente potranno essere eseguite dal concessionario se preventivamente autorizzate dal Comune che si riserva di definire con proprio provvedimento le modalità di finanziamento della spesa relativa.

ART.7 - PROVENTI DELLA GESTIONE

Rimangono ad esclusivo beneficio del concessionario gli incassi delle attività a pagamento, i contributi e gli eventuali proventi pubblicitari, con assolvimento a carico dello stesso di tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali conseguenti. L'eventuale saldo gestionale attivo va obbligatoriamente impiegato dal concessionario in interventi di manutenzione straordinaria e/o adeguamento dell'impianto, da documentare nel rendiconto della gestione di cui al successivo art. 14.

ART. 8 - SICUREZZA ED IGIENE

Il concessionario assume la qualifica di titolare dell'impianto sportivo in materia di sicurezza ed igiene con gli oneri organizzativi e gestionali conseguenti.

ART. 9 - GARANZIE

Il Concessionario si assume la responsabilità dell'esercizio della propria attività assumendo pure a suo carico i rischi per responsabilità civile verso terzi a persone e cose (comprendendo nei terzi sia gli addetti che coloro che entrano negli impianti a qualsiasi titolo), provvedendo a mantenere coperti di assicurazione della responsabilità civile i terzi per danni che dovessero manifestarsi in conseguenza di tutte le attività svolte nell'impianto, all'interno dell'immobile o nel suo ambito e pertinenze, con totale esonero del Comune da ogni responsabilità al riguardo; allo scopo il Concessionario provvederà a sottoscrivere idonea polizza RCT con massimale unico, per sinistro, non inferiore ad €. 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00).

Le parti prendono atto che l'immobile palazzina concesso è coperto da assicurazione per i rischi di incendio e R.C. comunale nell'ambito delle polizze globali che l'Amministrazione concedente ha in vigore per il proprio patrimonio. Spetta al Concessionario provvedere ad idonee coperture assicurative per i beni mobili e le attrezzature di sua proprietà che saranno sistemati all'interno dei locali concessi. Il concessionario è inoltre tenuto ad attivare per tutta la durata del presente contratto una polizza assicurativa relativa al rischio locativo da incendio ad integrale copertura per il valore a nuovo dell'immobile concesso, per un valore pari a €. 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) con riserva dell'amministrazione di richiedere l'aggiornamento della copertura in relazione al valore delle nuove edificazioni. Copia della predette polizze dovrà essere prodotta all'Amministrazione concedente, così come gli attestati di pagamento

del premio annuale.

ART. 10 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI BENI IN

CONCESSIONE E DELLA GESTIONE

Le attività ammesse presso le strutture in concessione devono essere prestate nel pieno rispetto di tutte le norme di riferimento, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

La gestione degli impianti non può essere sospesa o abbandonata per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore.

In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Il concessionario conformemente agli oneri assunti con il presente disciplinare dovrà garantire una efficiente assistenza dell'organizzazione con:

- a) la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive-squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.);
- b) assicurare l'apertura e la chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti per l'accesso al pubblico in base alle norme di regolamento e disposizioni del Sindaco di determinazione degli orari di apertura al pubblico;
- c) il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni;
- d) tenere in luogo ben visibile, all'ingresso dell'impianto, le tariffe per l'utenza e incaricarsi della loro riscossione;
- e) l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- f) il rispetto del calendario ed orario di utilizzo delle attività programmate;
- g) la garanzia della presenza di personale addetto (prima, durante e dopo le

gare di campionato o manifestazioni varie);

h) l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento della attività programmate;

i) la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;

j) il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);

k) la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'intero impianto sportivo, segnalando tempestivamente al Comune ogni fatto o deterioramento rientrante nella manutenzione straordinaria che possa nuocere al regolare funzionamento del servizio, gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;

l) agevolare l'accesso in caso di necessità ai veicoli del servizio di soccorso compreso l'utilizzo del terreno di gioco per l'intervento di elicotteri o altri mezzi impegnati in operazioni di soccorso od altro .

ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AMMESSE

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo e onere relativi all'organizzazione delle attività ammesse sono a carico del Concessionario.

L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e rispondere a canoni di correttezza e cortesia nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi usufruttore di pubblico servizio.

ART. 12 - TIPOLOGIE D'UTILIZZO E PREZZI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 d.d. 17.01.2005, esecutiva il 6.2.2005, sono individuate le seguenti tipologie d'utilizzo al fine

dell'applicazione della corrispondente tariffa individuata come segue:

- Utilizzo agevolato (limitato alle associazioni sportive aventi sede nel territorio del Comune di Riva del Garda ed iscritte all'apposita sezione dell'albo comunale previsto dal Regolamento Comunale per la Partecipazione e la Consultazione dei cittadini e iniziative rientranti nella programmazione scolastica);
- Utilizzo ordinario (tutti gli altri soggetti);

Cui corrispondono le seguenti tariffe (Iva compresa):

Utilizzo	Tipo costo	Ordinario	Agevolato
Utilizzo campo	Orario	€ 18,00	€ 14,00
Utilizzo spogliatoi campo (compresi spogliatoi arbitri)	Per turno di gioco	€ 18,00	€ 14,00
Utilizzo illuminazione artificiale campo	Orario	€ 18,00	€ 14,00

Nel caso di utilizzo periodico del campo in erba sintetica, inteso come richiesta dell'utilizzo a pagamento per più di 8 turni di gioco per mese da parte del medesimo soggetto, trova applicazione una riduzione percentuale del costo massimo in misura del 20% (ventipercento).

Il concessionario deve esporre in posizione visibile al pubblico le suddette tariffe per l'accesso alle strutture del Centro.

ART. 13 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO,

LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Tutti i luoghi dell'impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti od utilizzatori degli impianti ed attrezzature, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e come tali in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per

detti luoghi. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate, risponde il Concessionario.

Viene ribadito che il Comune concedente, in caso di infortuni od incidenti vari agli atleti, al pubblico od a chiunque presente nel complesso sportivo, non risponde a nessun titolo. E' a carico del Concessionario la responsabilità per eventuali danni da ricondurre a una gestione negligente od omissioni nella conduzione dell'impianto tali da favorire e/o non rimuovere il fattore di rischio o nel caso di attività dallo stesso attivate e/o promosse e riconducibili alla propria responsabilità civile. Al concessionario incombe l'obbligo di accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative.

ART. 14 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di agosto di ogni anno il concessionario s'impegna a presentare al Comune il rendiconto della gestione di riferimento, coincidente con l'annata sportiva, secondo lo schema predisposto dall'amministrazione.

La rendicontazione dovrà evidenziare gli utilizzi diretti dell'impianto da parte del Concessionario, nonché uno specifico prospetto riepilogativo degli utilizzi orari suddiviso per le tipologie di cui al precedente art. 4.

ART. 15 - SOSTEGNO FINANZIARIO

Gli impianti sportivi comunali di cui all'art. 1 sono concessi in uso gratuito non avendo gli stessi rilevanza imprenditoriale nonché in relazione alla riconosciuta valenza sociale della pratica sportivo-ricreativa a livello giovanile svolta dal Concessionario.

L'Amministrazione concedente si riserva di riconoscere al concessionario un contributo finanziario annuo a sostegno degli oneri di gestione assunti e determinato al netto dei ricavi attribuibili alla gestione del campo compresi

quelli per i quali è previsto il pagamento di specifica tariffa e relativi servizi.

La determinazione del contributo da riconoscere al concessionario per ciascun anno sarà definita sulla scorta di apposite relazioni tecnico/contabili e gestionali tenuto conto degli utilizzi delle associazioni sportive disciplinate al precedente art. 2 lettere a) b) e c) .

ART. 16 - USO COMUNALE

Il Comune in qualità di proprietario si riserva l'uso degli impianti sportivi comunali di cui al presente atto per le manifestazioni ed iniziative pubbliche.

Il giorno e le ore di utilizzo devono essere comunicate al concessionario di norma almeno 3 (tre) giorni prima. Per quanto possibile non possono coincidere con gare sportive di campionato già programmate.

L'utilizzo di cui al presente articolo è gratuito e nessun obbligo a carico del concessionario previsto dalla presente convenzione viene meno.

ART. 17 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

In ogni caso in cui viene a cessare l'utilizzo dei campi sportivi nonché la gestione delle altre strutture, salvo l'obbligo di comunicazione nei termini stabiliti, deve avvenire l'atto di riconsegna al Comune degli impianti sportivi affidati. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni descritti nell'allegato B), integrati con i beni aggiunti nel corso della gestione.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

ART. 18 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione sarà dichiarata decaduta, previa diffida a provvedere nel termine

minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del concedente;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza preventiva autorizzazione del concedente;
- cessione della gestione.

Sono fatti salvi altri tipi di responsabilità che dovessero emergere da fatti elencati al primo comma.

ART. 19 - REVOCA

Il Comune può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per declassificazione e/o dismissione anche parziale dei beni immobili costituenti gli impianti sportivi comunali;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di gestione costituente una le finalità del presente disciplinare.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione in contraddittorio con il concessionario.

A seguito dell'atto di revoca il concessionario non può avanzare nessuna pretesa; a questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del complesso sportivo.

ART. 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il presente disciplinare può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e ispettiva;
- rilevante mancanza di decoro dell'intero impianto sportivo;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce.

ART. 21 – PRESTAZIONE ENERGETICA

Il Concessionario dichiara inoltre di aver ricevuto le informazioni inerenti la situazione energetica dell'edificio facente parte dell'impianto sportivo oggetto del presente disciplinare, il quale è dotato dell'attestato di prestazione energetica di cui alla Legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 63/2013, n. AA00367-214 di data 19/06/2018, classificazione energetica D – EP classe = 43,30 kWh/m³ anno, redatto dal tecnico Ing. Andrea Santini;

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai fini di attività finalizzate per l'assolvimento di obblighi di legge relativi al presente atto.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente disciplinare sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Le spese che dovessero essere anticipate dall'Amministrazione comunale sono soggette a rimborso da parte del Concessionario. La presente scrittura privata non autenticata in un unico originale, depositato presso il Comune di Riva del Garda,

è da registrarsi solo in caso d'uso a sensi dell'articolo 2, Tariffa – Parte seconda del D.P.R. n. 131/1986.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari ed anche ai fini della competenza giurisdizionale, il Concessionario dichiara di eleggere domicilio nella propria sede legale in _____.

L'Amministrazione concedente elegge domicilio presso la propria sede legale in Riva del Garda (TN) Piazza 3 Novembre n. 5 – Palazzo Pretorio.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per qualunque controversia relativa al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Rovereto.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del codice civile, delle leggi e degli usi in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili al regime delle concessioni.

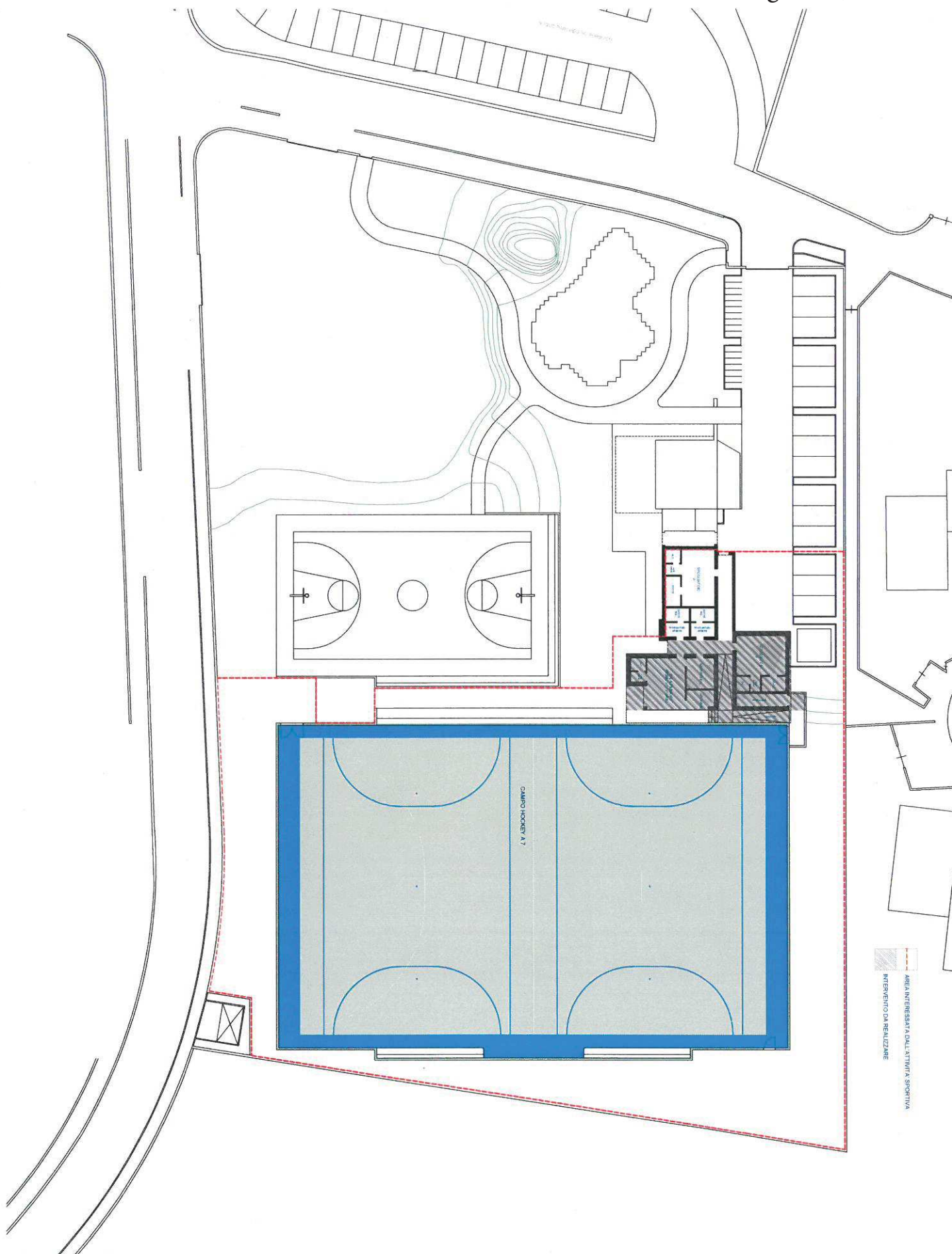
Il presente disciplinare viene sottoscritto in unico esemplare depositato presso il Comune di Riva del Garda.

Letto, approvato e sottoscritto.

Riva del Garda,

Per il Concedente: _____

Per il Concessionario: _____



PALAZZINA DEI SERVIZI DEDICATI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DEL CENTRO DI SANT' ALESSANDRO A RIVA DEL GARDA

P.ed 3481 c.c. RIVA DEL GARDA
VIA SISTO MAZZOLDI 4, 38066 RIVA DEL GARDA (TN)

COMUNE: RIVA DEL GARDA
PROVINCIA: TRENTO
MAGGIO 2017

PLANIMETRIA
SCALA 1:200
SU STAMPA A1